

2º) estrae a sorte il numero d'ordine da assegnarsi a ciascun gruppo di liste unificate;

3º) cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4º) provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa;

a) delle schede di cui all'articolo 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione dei contrassegni, dei candidati, del numero d'ordine assegnato, delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Uno dell'onorevole Presutti, soppressivo; l'altro dell'onorevole Wilfan: così concepito:

« Aggiungere:

« Non è necessaria una dichiarazione reciproca di unificazione di lista per almeno due circoscrizioni, e non si applicano le relative disposizioni di questo articolo, quando si tratti di liste presentate da elettori allogeni delle circoscrizioni del Veneto e della Venezia Giulia ».

DEL BELLO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BELLO. Anche quest'articolo si riferisce a quello che è stato prima sospeso.

PRESIDENTE. Stavo appunto per dire che evidentemente l'onorevole Presutti proponeva la soppressione dell'articolo 55, prevedendo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo da lui presentato all'articolo 52.

Ma poichè quell'emendamento non è stato ancora discusso, e non sappiamo se sarà approvato dalla Camera, dovremo anche sospendere quest'articolo 55. Passiamo oltre.

Art. 56.

« Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero, in loro luogo, persone da

essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione per i rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del venerdì precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale la dichiarazione deve essere presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione alla rispettiva Cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata entro il lunedì successivo, alla Cancelleria della Corte stessa.

« Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali ».

All'articolo 56 è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'onorevole Presutti, il quale è conseguenza dell'emendamento dell'articolo 52. Esso vorrebbe sostituita alla parola *lista* quella di *partito*.

Invito l'onorevole Presutti a non insistervi, perchè qualora il suo emendamento all'articolo 52 fosse accolto, in sede di coordinamento si provvederebbe.

PRESUTTI. Sta bene.

PRESIDENTE. Vi è poi un secondo emendamento, quello dell'onorevole Vicini:

« Nel primo comma alle parole: sempre prima dell'apertura della votazione, *sosti-*